

TI_GERICHTE 11.2016.84 vom 27. Dezember 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2016.84

FR: TI_GERICHTE 11.2016.84 du 27 décembre 2017

IT: TI_GERICHTE 11.2016.84 del 27 dicembre 2017

Erwägungen

E. 2

Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili, anche in procedimenti di volontaria giurisdizione, se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, ove si consideri che l'asse successorio comprendeva un fondo situato ad _____ (_____) venduto nel frattempo per fr. 310 000.– (doc. D di appello). La ragione ereditaria che spetterebbe agli appellanti nella successione fu B _____ raggiungerebbe agevolmente, di conseguenza, il valore minimo di fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 e AP 2 il 16 agosto 2016, di modo che il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto lunedì 26 agosto 2016. Introdotta l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore, riesaminato il verbale d'udienza del 30 settembre 2005 che PI 2 e PI 1 avevano accluso all'istanza del 2 giugno 2015 con cui chiedevano il rilascio del certificato ereditario a loro nome, ha ritenuto M _____ “tacitato completamente e definitivamente delle sue ragioni ereditarie nella successione paterna e anche in quella futura materna” con il versamento di fr. 50 000.–. In simili condizioni – egli ha proseguito – i figli di lui, AP 1 e AP 2, “non rientrano più nella successione” fu B _____. Onde la necessità di sostituire, al passaggio in giudicato della sentenza, il certificato ereditario rilasciato il 9 giugno 2015, togliendo il nome dei due abiatici.

E. 4

Gli appellanti fanno valere anzitutto che le convenzioni stipulate fra eredi (o fra eredi e un terzo) riguardo a una successione non ancora aperta sono nulle e di nessun effetto senza l'intervento e il consenso di quegli della cui eredità si tratta (art. 636 cpv. 1 CC). B _____ non ha mai consentito alla cessione di ragioni ereditarie tra i figli PI 1 e M _____. All'apertura della successione – continuano gli appellanti – M _____ rimaneva dunque erede, tant'è che ha partecipato il 28 agosto 2015 alla vendita del fondo ad _____ (particella n. 261 del Comune di _____) in loro rappresentanza poiché minorenni. Essi sono quindi a loro volta – soggiungono – eredi fu B _____. L'opinione non può essere condivisa. Intanto M _____ non ha rinunciato alla sua ragione ereditaria, né unilateralmente senza corrispettivo (art. 566 cpv. 1 CC) né d'intesa con la madre (art. 495 cpv. 1 CC). Nel citato verbale d'udienza del 30 settembre 2005 egli ha dichiarato, per il tramite del suo avvocato, di cedere la propria ragione ereditaria alla sorella PI 1 dietro compenso di fr. 50

000.– (art. 635 cpv. 1 CC). A quel momento però l'accordo necessitava del consenso di B_____ e senza tale assenso il contratto era – come detto – “nullo e di nessun effetto” (art. 636 cpv. 1 CC). Sta di fatto che la questione non può dirsi risolta per ciò soltanto. Il 2 giugno 2015 invero, dopo la morte di B_____ (intervenuta il 13 maggio 2015), PI 1 ha ribadito al Pretore, nell'istanza di emissione del certificato ereditario, che il fratello M_____ era “già stato tacitato delle sue ragioni ereditarie” e il fratello M_____ ha controfirmato l'istanza “a conferma della rinuncia a pretese nella successione materna”. Anche se la cessione della ragione ereditaria stipulata nel 2005 era “nulla e di nessun effetto”, di conseguenza, essa è stata reiterata – almeno a un sommario esame – il 2 giugno 2015, quando la successione di B_____ era ormai aperta, alle stesse condizioni fissate nel verbale del 30 settembre 2005. La forma scritta prevista dall'art. 635 cpv. 1 CC è stata rispettata, seppure nella sua più semplice espressione. La nuova cessione era dunque valida. Certo, il 28 agosto 2015 M_____ ha presenziato alla vendita del fondo ad _____ in rappresentanza dei figli quali membri minorenni della comunione ereditaria fu B_____ (doc. D di appello). In tale circostanza però i figli erano assistiti dalla loro attuale patrocinatrice, la quale ha firmato l'atto di compravendita in loro vece. Se i figli si ritenevano membri della comunione ereditaria, quindi, ciò non basta per inferire che il padre si reputasse tale a sua volta. Anzi, per quanto risulta dagli atti M_____ non ha mai accennato a una retrocessione dei fr. 50 000.– ricevuti a tacitazione della sua ragione ereditaria, né PI 1 ne ha mai chiesto la restituzione (art. 636 cpv. 2 CC). A ragione perciò il Pretore ha ritenuto, per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un certificato ereditario (I CCA, sentenza inc.11.2016.14 del 12 maggio 2016, consid. 5), che AP 1 e AP 2 non vanno annoverati fra i successori di B_____.

E. 5

Sostengono gli appellanti che il noto verbale del 30 settembre 2005 non giustifica una modifica del certificato ereditario a oltre un anno dal rilascio, quel verbale essendo già stato esaminato dal Pretore il 9 giugno 2015, al momento in cui è stato emesso il certificato. E dalla decisione impugnata – essi lamentano – non è dato di capire perché il Pretore abbia cambiato idea. Inoltre gli appellanti rammentano che sulla scorta del certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 9 giugno 2015 essi hanno chiesto il 12 giugno 2015 il beneficio d'inventario (art. 580 CC) e hanno partecipato il 28 agosto 2015 alla compravendita del fondo ad _____, sicché una modifica a distanza d'anni offenderebbe la certezza del diritto e l'affidamento degli acquirenti. a) Nella misura in cui rimproverano al Pretore di non avere sufficientemente motivato la propria decisione, gli appellanti muovono una censura infondata. Ancorché in sintesi e senza citare norme di legge, il Pretore ha rilevato che, come risultava a ben vedere dal verbale del 30 settembre 2005, M_____ era stato “tacitato completamente e definitivamente delle sue ragioni ereditarie nella successione paterna e anche in quella materna”, per il che “i suoi figli non rientrano più nella successione” (pag. 2). Gli appellanti hanno quindi avuto modo di capire che, avendo il padre già ricevuto la sua parte nella successione fu B_____, essi non possono più pretendere di essere eredi. Ciò basta perché costoro potessero valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore e perché questa Camera possa – a sua volta – esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2). b) Quanto alla modifica del certificato ereditario in sé, gli appellanti

trascurano che una simile attestazione non è suscettibile di passare in giudicato (ha solo valore dichiarativo), di modo che può sempre essere oggetto di precisioni o rettifiche (FF 2006 pag. 6723 a metà). Che errori e manchevolezze si ravvisino a distanza di tempo può apparire increscioso, ma ciò non ne impedisce la correzione (I CCA, sentenza inc.11.2013.24 dell'8 maggio 2015, consid. 5). A tal fine non occorre necessariamente produrre documenti nuovi. Non si disconosce che alla modifica di un provvedimento di volontaria giurisdizione può ostare la legge o la certezza del diritto (art. 256 cpv. 2 CPC). Gli appellanti oppongono, sotto questo profilo, che sulla scorta del certificato ereditario emesso dal Pretore il 9 giugno 2015 essi hanno chiesto il 12 giugno 2015 il beneficio d'inventario (art. 580 CC) e hanno partecipato il 28 agosto 2015 alla compravendita del fondo ad _____, ragion per cui una modifica a distanza d'anni offenderebbe la certezza del diritto e l'affidamento degli acquirenti. Essi non sostengono tuttavia che la correzione del certificato ereditario comporti la nullità o l'annullabilità della compravendita, mentre il fatto che essi non possano più valersi del beneficio d'inventario non reca loro pregiudizio, solo gli eredi potendo essere chiamati a rispondere per i debiti della successione (art. 560 cpv. 2 CC). La modifica del certificato ereditario non lede dunque diritti acquisiti.

E. 6

Ne segue che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo. Né è il caso di assegnare ripetibili a PI 1 e PI 2, che non sono state invitate a presentare osservazioni.

E. 7

La richiesta di gratuito patrocinio formulata dagli appellanti non può essere accolta. La protezione giuridica dei figli va finanziata in primo luogo dai genitori, l'obbligo di mantenimento verso i figli minorenni comprendendo – per principio – anche il finanziamento di spese giudiziarie necessarie alla difesa dei loro interessi (I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 12 con richiamo). L'intervento dello Stato è puramente sussidiario (cfr. DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). In concreto non risulta che i genitori degli appellanti versino in gravi ristrettezze. Ciò preclude, già di primo acchito, il conferimento del beneficio (art. 117 lett. a CPC). In simili circostanze risulta superfluo interrogarsi sul secondo requisito – cumulativo – cui soggiace la concessione del gratuito patrocinio, ovvero la questione di sapere se l'appello non apparisse fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

E. 8

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.